F.A.Q. sulla Legge Regionale n. 22 del 5 agosto 2021

- In relazione agli **artt. 54** e **85 della l.r**. **22/2021** si rende opportuno specificare che *il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione.*
- Si rende inoltre necessario precisare che le parole "recidiva" e "reiterazione" si intendono come sinonimi ai fini dell'applicazione della presente legge (art 29, comma 3 e art 133, comma 6 l.r. 22/2021).